

Scheda sinottica Dichiarazione di coerenza ai sensi dell'art. 58 comma 4 bis Regolamento Ivass n. 40/2018 come modificato dal Provvedimento n. 97/2020

L'art. 58 novellato introduce un nuovo ed ulteriore onere a carico dell'intermediario correlato alla distribuzione del prodotto assicurativo e cioè l'obbligo di fornire al cliente, prima della sottoscrizione del contratto, una dichiarazione che attesti la coerenza del prodotto assicurativo alle esigenze e richieste del contraente.

Tale obbligo ricorre per tutte le tipologie contrattuali (danni, vita e Ibips) e qualunque sia la modalità di distribuzione, con o senza consulenza.

In base alle disposizioni regolamentari la dichiarazione va resa alla conclusione del contratto ma non deve essere replicata in caso di rinnovo, fermo restando che è responsabilità dell'intermediario verificare che non vi siano variazioni del profilo di rischio del cliente.


Come evidenziato nella Nota Tecnica AIBA Regolamento 97 (area riservata/servizi/nuova normativa assicurativa 2021), la dichiarazione di coerenza presuppone la verifica della corrispondenza del contratto proposto alle richieste ed esigenze di copertura del cliente analizzate sulla base delle informazioni acquisite (tramite appositi formulari) e/o dei documenti raccolti utili a circoscrivere e definire le aree di rischio e i bisogni di protezione del cliente.

Oltre alle considerazioni già espresse nella Nota, si richiama l'attenzione sui seguenti profili:

- la dichiarazione di coerenza risponde al principio generale contenuto nell'assetto regolamentare per il quale il distributore ha l'obbligo di proporre contratti coerenti alle esigenze del cliente.
- l'assenza (totale o parziale) di informazioni e/o l'incoerenza del prodotto assicurativo alle esigenze del cliente impedisce la distribuzione del contratto.
- sono state soppresse le disposizioni che consentivano la vendita del prodotto assicurativo anche nel caso di non corrispondenza dello stesso alle richieste ed esigenze del cliente o nell'ipotesi in cui il distributore non fosse in grado di accertare la corrispondenza del prodotto alle esigenze e alle richieste del cliente a causa del rifiuto del contraente di fornire le informazioni richieste.

Pertanto il broker dovrà necessariamente raccogliere le informazioni dal cliente; non potrà proporre contratti non rispondenti o contrari agli interessi del cliente anche ove sia il cliente stesso a promuoverne la distribuzione; dovrà verificare la corrispondenza del prodotto assicurativo al mercato di riferimento; dovrà consegnare/trasmettere la dichiarazione di coerenza.

L'Ivass non chiarisce, infine quale sia il corretto atteggiamento da adottare nel caso in cui il contratto più coerente per il cliente non sia compatibile con la capacità finanziaria dello stesso, ovvero qualora le esigenze assicurative del cliente non risultino accettate dalla compagnia e quindi non assicurabili. In tal senso, Aiba ma tutto il mercato, in sede di pubblica consultazione, ha sollevato una serie di riserve sull'impostazione adottata da Ivass sottolineando come l'obbligo di distribuire solo polizze coerenti possa avere ripercussioni negative in termini di accessibilità al sistema assicurativo.



Ritenendo di fare cosa gradita si riporta di seguito uno standard di dichiarazione di coerenza

Dichiarazione di coerenza ai sensi dell'art. 58 comma 4 bis Regolamento Ivass n. 40/2018 come modificato dal Provvedimento n. 97/2020

Sulla base delle necessità assicurative espresse e delle informazioni acquisite tramite apposita modulistica ai fini della corretta individuazione del rischio, il broker.....

dichiara

che il prodotto proposto è coerente con le richieste ed esigenze del cliente.